

[ AGROFARMACI ] Nuove disposizioni del ministero della Salute inibiscono le occasioni di contraffazione

# Obiettivo: stroncare il fenomeno delle importazioni parallele illegali

[ DI GIAN PAOLO PONZI ]

**P**ermesso di commercio parallelo. È una delle novità per l'Unione europea, previste dal nuovo Reg. 1107/2009 (art. 52). A partire da giugno 2011, i prodotti fitosanitari potranno essere importati da uno Stato membro all'altro solo se viene concessa questa autorizzazione e solo se lo Stato membro importatore stabilisce che la composizione del prodotto fitosanitario è identica a quella di un agrofarmaco già autorizzato nel suo territorio. Un provvedimento atteso, che mira a stroncare definitivamente il fenomeno delle importazioni parallele illegali e che colma il vuoto legislativo lasciato in questo ambito dalla Dir. 91/414. Con le misure stabilite dall'art. 52

l'Unione europea accoglie la posizione dell'Italia, che vanta una delle discipline più articolate sulla materia, e fa sue le preoccupazioni relative ad un fenomeno che porta con sé numerosi rischi per l'imprenditore agricolo, il consumatore finale e le aziende agrochimiche. All'importazione di agrofarmaci non preventivamente autorizzati dal ministero della Salute italiano è infatti legato il pericolo dell'utilizzo di prodotti che:

- possono non essere compatibili con le colture o il clima del nostro Paese;
- possono riportare in etichetta raccomandazioni non applicabili in Italia;
- possono essere addirittura contraffatti o rubati.

L'Ue impone il "permesso di commercio". L'Italia limita e disciplina l'attività di rietichettatura



**[ 1. Importazioni parallele illegali.** Una palese sovrapposizione di etichette (sopra quella in lingua, sotto l'originale, ma di un altro prodotto).

**[ IL MINISTERO ALZA IL LIVELLO DI VIGILANZA**

Una recente circolare, pubblicata all'inizio di quest'anno ha ulteriormente alzato il livello di vigilanza (le disposizioni adottate sono nel riquadro di pag. 4). L'obiettivo è quello di evitare che le necessarie operazioni di riconfezionamento ed etichettatura possano essere occasione di contraffazione del formulato originale.

Negli ultimi anni si è infatti registrato nel settore degli agrofarmaci un continuo aumento dei fenomeni di contraffazione e di commercio illegale. Tale incremento è stato osservato dalle aziende produttrici, dai rivenditori, dagli imprenditori agricoli ed anche dalle forze dell'ordine. Furti,

In Italia le importazioni parallele sono regolamentate dal decreto del ministero della Salute del 17 dicembre 1998, modificato il 21 luglio 2000 e il 24 ottobre 2006. Provvedimenti che stabiliscono che l'importazione parallela di un agrofarmaco sia consentita solo quando sia fabbricato dalla stessa azienda che lo produce in Italia e quando sia identico, nella composizione e negli usi autorizzati, a quello autorizzato nel nostro Paese.

Il prodotto, una volta autorizzato, può essere immesso in commercio con un'etichetta autorizzata dal ministero della Salute e obbligatoriamente redatta in lingua italiana. In etichetta il numero di registrazione deve essere contraddistinto da un numero di 5 cifre seguito da /IP (es. 12345/IP) che sta per "importazione parallela".

**[ 3. Confezioni irregolari.** La nuova circolare ministeriale impone indicazioni del tutto simili a quelle dei prodotti autorizzati.





**[ 2 - Alcuni casi di contraffazione.** Lo strato di polvere cerosa sotto al coperchio e nella pellicola di protezione (a dx) è dovuto al processo di confezionamento e caratterizza l'erbicida originale da quello sofisticato. Anche in etichetta ci possono essere differenze, minime (a sin.) o significative come l'assenza dei simboli di sicurezza (sotto).

e nazionale. In questo modo le importazioni parallele illegali diventano uno dei sistemi più sfruttati per rimettere in circolo prodotti contraffatti o rubati. Sul territorio italiano sono stati rinvenuti dalle forze dell'ordine prodotti importati illegalmente da Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Paesi dell'Est (con etichette in lingua

contrabbando e contraffazioni costano al settore circa 30 milioni di euro (4% del fatturato annuo). Un fenomeno che non tende a diminuire nonostante il continuo impegno delle forze dell'ordine e dell'industria degli agrofarmaci che ormai

dal 2005 porta avanti la campagna "Stop agli agrofarmaci illegali". L'origine delle contraffazioni è diversa a seconda di quanto sia sofisticata l'operazione in questione. In taluni casi, alcune aziende operanti nei paesi asiatici o altrove

sfruttano i loro normali processi produttivi ed i loro stabilimenti per produrre, formulare e confezionare prodotti falsi che vengono poi distribuiti in tutto il mondo; in altri casi, invece, si interviene sui prodotti convenzionali, i quali possono essere diluiti o riformulati e quindi confezionati nuovamente e distribuiti nell'Unione Europea a livello regionale

### [ RISCHI AMBIENTALI E COMMERCIALI

Tali agrofarmaci generalmente contengono sostanze attive di bassa qualità e/o prodotte illegalmente e coformulanti diversi da quelli dell'agrofarmaco originale. Alcuni potrebbero essere anche pericolosi per l'uomo o per le colture. Inoltre possono essere utilizzati principi attivi differenti da quelli riportati in etichetta, con danno per le colture e potenziali rischi per l'uomo. Nel 2004 in Italia, Francia e Spagna migliaia di ettari di mais, patate e pomodori, sono state danneggiate a causa dell'utilizzo da parte degli agricoltori di un prodotto contraffatto, contenente un erbicida non autorizzato per tali colture. L'agrofarmaco era confezionato in bottiglie con etichette del tutto simili a quelle originali anche se vendute ad un prezzo scontato.

Occorre poi ricordare che gli agrofarmaci autorizzati so-



**[ 4. La frode e i danni.** In Italia un caso di rietichettatura di un prodotto meno costoso ha causato gravi danni culturali. A sin. La confezione contraffatta, sotto: il campo con sintomi di fitotossicità.





**[ 5. Confezioni "artigianali".** Prodotti fitosanitari in confezioni alimentari di vario tipo sequestrati in Ucraina e destinati ai mercati dell'Europa occidentale.

no caratterizzati da un profilo ecotossicologico scritto e documentato da test di laboratorio: sostanze attive non originali rendono invece sconosciuto il profilo tossicologico e quindi il pericolo a cui è esposto l'utilizzatore, l'ambiente e il consumatore finale. In più la diffusione di prodotti illegali può causare sfiducia del consumatore nei confronti delle sicurezze dei prodotti alimentari e quindi la perdita di credibilità di tutti gli operatori della filiera.

#### [ L'IMPEGNO DI AGROFARMA

Nell'ambito della campagna "Stop agli agrofarmaci illegali" Agrofarma ha attivato un numero verde (800.913083) per raccogliere segnalazioni anonime su tali fenomeni. La campagna ha previsto la realizzazione e distribuzione presso i rivenditori e gli agricoltori di poster che riportano quattro buone regole di comportamento che il singolo deve tenere al fine di contribuire alla lotta contro il commercio illegale di agrofarmaci:

- assicurarsi di acquistare agrofarmaci solo da operatori con i requisiti necessari;

- diffidare della vendita di prodotti a prezzi significativamente più bassi della media;

- segnalare tempestivamente alle autorità competenti coloro che propongono l'acquisto di agrofarmaci al di fuori dei canali certificati;

- ricordare che chi vende e chi compra agrofarmaci rubati, importati illegalmente o contraffatti è perseguibile dalla legge.

La tipologia di agrofarmaci contraffatti sono svariate e si passa da copie di prodotti che presentano confezioni, etichette e contenuti estremamente ben riprodotti che rendono difficili riconoscerli da quelli originali, a copie di bassa qualità con etichettatura rudimentale e a volte inesistente.

Le segnalazioni anonime pervenute al numero verde hanno permesso nel corso degli ultimi tre anni di contrastare numerosi casi di illegalità, tra cui decine di casi di vendite di prodotti privi delle autorizzazioni di legge o importati illegalmente. Nei casi in cui tali prodotti sono risultati contraffatti, il detentore è stato denunciato per contraffazione e ricettazione. ■

## [ COSA CAMBIA Le nuove disposizioni

**C**on la circolare di inizio anno, l'importazione parallela di agrofarmaci deve sottostare alle seguenti regole:

- le operazioni di riconfezionamento e rietichettatura devono essere effettuate esclusivamente in uno stabilimento estero;
- la rietichettatura deve essere fatta nello stesso stabilimento dove avviene il riconfezionamento;
- possono essere autorizzate solo le taglie riportate nell'etichetta del prodotto di riferimento italiano;
- possono essere autorizzate solo le colture riportate nell'etichetta del prodotto di riferimento italiano;
- deve essere fornita copia dei certificati di autorizzazione delle officine estere di riconfezionamento, rilasciati dalle Autorità competenti;
- deve essere fornito un certificato di analisi sul prodotto finito che attesti il titolo e la natura della sostanza attiva nel formulato;
- nel caso di prodotti a base di sostanze attive di natura microbiologica è necessario allegare certificato di analisi che attesti l'assenza di germi patogeni per l'uomo, gli animali e le piante;
- si richiede la fattura di acquisto e quella emessa alla rilavorazione al fine di aumentare la tracciabilità attraverso la corrispondenza tra quantità/lotto acquistata e la quantità/lotto rilavorata;
- fra le informazioni da richiedere allo Stato membro di origine deve figurare anche la fonte delle sostanze attive presenti nel formulato e il loro status in riferimento alla direttiva 91/414/CEE;
- nella richiesta di autorizzazione deve risultare sempre la data di scadenza del prodotto importato, nello Stato membro di origine;
- il decreto di autorizzazione per le confezioni provenienti dall'estero riporterà la frase: "il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego";
- il decreto di autorizzazione riporterà la data di scadenza della stessa. Tale data è quella più breve tra quella del prodotto di riferimento nazionale e quella del prodotto oggetto di importazione parallela;
- nel caso di autorizzazione in scadenza non è consentito alcun rinnovo o proroga, ma gli interessati dovranno presentare una nuova richiesta ai fini autorizzativi;
- l'importatore, quale diretto responsabile dell'immissione in commercio del prodotto oggetto di autorizzazione all'importazione parallela, è tenuto a trasmettere un preavviso al titolare del marchio prima che il prodotto riconfezionato sia messo in vendita e a trasmettere copia del campione di prodotto, qualora richiesto.